



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5344 del 2026, proposto da

Carosello Tonale S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Fedrizzi e Remo Tarolli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

contro

Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tofana S.r.l., Il Kaberlaba S.r.l., Funivie Seceda S.p.A., Funivie Rella S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all'elenco dei soggetti che potranno

essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763;

b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769;

c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame necessitano di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l’effetto, per la discussione del ricorso, l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell’art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifichi l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.: a) entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimiate; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del gravato decreto; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- Fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 6 ottobre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO